

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, FORESTALI e ITTICHE	
Servizio caccia e risorse ittiche	cacciapesca@regione.fvg.it agricoltura@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo per gli anni 2018-2020 all'impresa di pesca "DEMARCHI SILVIO" di Muggia (TS), proprietario/armatore del motopeschereccio "GIOVANNA" (1TS653). Art. 15 D.P.Reg. n. 0191/2012 Pres.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO CACCIA E RISORSE ITTICHE

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e, in particolare, norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi in materia di limiti relativi alle quantità totali di biotossina marina, e successivi regolamenti integrativi ;

Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 gennaio 2010, n. 124, concernente la classificazione delle zone di produzione, raccolta e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia e linee guida in materia di sorveglianza periodica e approvazione del protocollo d'intesa;

Visto il D.M. 26 luglio 1995 concernente la "Disciplina del rilascio delle licenze di pesca";

Visto il D.M. 13 aprile 1999, n. 293 di adozione del "Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, in attuazione dell'art. 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41" e successive modificazioni;

Visto il D.M. 5 agosto 2002, n. 218 di adozione del "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio alla pesca costiera", così come modificato dal D.M. 26 luglio 2004, n. 231 "Regolamento recante integrazioni e modifiche al regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio alla pesca costiera";

Visto il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 di approvazione del "Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";

Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 di "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca";

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012, pubblicato sul BUR n. 40 del 3 ottobre 2012, di esecuzione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);

Visto in particolare l'art. 15 del citato Regolamento il quale prevede che gli imprenditori ittici che intendono esercitare l'attività di pescaturismo devono presentare istanza al Servizio competente il quale, al termine dell'istruttoria, rilascia la relativa autorizzazione;

Vista l'istanza prot. in arrivo n. AGFOR-GEN—2018-38328-A dd. 19.06.2018, inviata dal sig. DEMARCHI SILVIO, residente in Muggia via Salita Muggia Vecchia n.42, titolare dell'omonima impresa con sede in Muggia (TS) in via Salita Muggia Vecchia, n.42 ed iscritta al n. 480 parte prima del R.I.P. della Capitaneria di Porto di Trieste, con cui ha è stata richiesta l'autorizzazione per poter esercitare l'attività di pesca-turismo con il M/P "GIOVANNA" 1TS653 del RR. NN.MM e GG. dell'Ufficio locale Marittimo di Muggia, di cui la predetta impresa è armatrice;

Vista la dichiarazione rilasciata dal Registro Italiano Navale Ispettorato di Trieste n. 2018 TS 010 700 d.d. 07.01.2018;

Vista la dichiarazione rilasciata dal Registro Italiano Navale Ispettorato di Trieste ai fini delle annotazioni di sicurezza n. 2018 TS 01 700 d.d. 11.06.2018;

Vista la dichiarazione Annotazioni di sicurezza n. 2018/4558 rilasciata dall'Autorità Marittima di Trieste in data 18/06/2018 con validità fino al 10/06/2021;

Viste le Annotazioni di sicurezza per l'esercizio dell'attività di pescaturismo n. 2018/4559 rilasciata dall'Autorità Marittima di Trieste d.d. 18/06/2018 con validità fino al 10/06/2021;

Vista l'attestazione provvisoria n. 00032/2017 di data 19/04/2017 in sostituzione della licenza di pesca n. ITA000016473/3, rilasciata all'impresa di pesca "DEMARCHI SILVIO" iscritta al n. 480 parte prima del R.I.P. della Capitaneria di Porto di Trieste, armatore del M/P "GIOVANNA" iscritto al n. 1TS653 del R. NN.MM e GG. dell'Ufficio Locale Marittimo di Muggia;

Vista la comunicazione antimafia di data 20/06/2018 attestante che a carico dell'impresa DEMARCHI SILVIO non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del decreto legislativo 159/2011;

Atteso che le informative relative ai dati personali ai sensi del dec. Leg.vo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" sono state rese note mediante pubblicazione sul sito della Regione www.regione.fvg.it, settore caccia e pesca e comunicate in allegato al presente

provvedimento;

Ritenuto che nulla osti al rilascio della presente autorizzazione ai sensi dell'art. 15 del D.P.Reg. 191/2012 precitato;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni ;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

AUTORIZZA

Art. 1

1. l'impresa di pesca "**DEMARCHI SILVIO**" in qualità di proprietario/armatore del motopeschereccio **GIOVANNA** iscritto al n. 1TS653 del R.NN.MM. e GG. presso l'Ufficio locale Marittimo di Muggia all'esercizio dell'attività di pesca-turismo con l'unità medesima, nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali citate in premessa e alle seguenti condizioni:
 - a) con i sistemi previsti dalla licenza di pesca dell'unità o con gli attrezzi di pesca sportiva che dovranno essere sistemati a bordo in maniera che non rechino intralcio al normale svolgimento dell'attività di bordo durante la navigazione;
 - b) nell'ambito dei **Compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste**;
 - c) in navigazione **entro le 3 (tre) miglia** dalla costa nazionale;
 - d) limitatamente al periodo **fino al 31 ottobre 2020**;
 - e) **in ore diurne** ed in condizioni meteomarine favorevoli;
 - f) il numero massimo delle persone imbarcabili, compreso l'equipaggio, è fissato in **n.ro 4 (quattro) nel periodo 1 maggio- 30 ottobre e in n.ro 2 nel periodo 1 novembre-30 aprile, come da certificato RINA** ai fini delle annotazioni di sicurezza n. 2018 TS 01 700 d.d. 11.06.2018 ;
 - g) relativamente ai non pescatori a bordo deve essere stipulata idonea polizza assicurativa;
 - h) applicando le tariffe contenute nell'istanza indicata in premessa: a titolo gratuito qualora le attività siano ai fini di promozione e divulgazione culturale e con tariffa di euro 55,00 per le altre attività;

Art. 2

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.M. 13 aprile 1999, n. 293, la presente autorizzazione è revocata in caso di inosservanza alle previsioni del decreto medesimo
2. La medesima è valida fino al 31.10.2020 ed è subordinata all'applicazione dell'imposta di bollo nella misura vigente.

Art. 3

1. Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Regione www.regione.fvg.it nonché trasmesso alla Capitaneria di Porto di Trieste per le funzioni di propria competenza .

RAF/AF

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
- dott. Sergio Cristante -

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ed ii.